

ON.LE TRIBUNALE DI MILANO

ALL'ILL.MO PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

R.G. N. 1649/2018 – G.U.L. DOTT.SSA SARA MANUELA MOGLIA

Per la prof.ssa Oriente Stefania, nata a Napoli il 20.01.1972 (C.F.: RNTSFN72A60F839Y), ed ivi residente alla Via Vicinale Cupa Terracina n. 81, rappresentata e difesa, come in atti, dagli avv.ti dagli avv.ti Andrea Abbamonte (C.F.: BBMNDR62D18F839S) ed Eduardo Riccio (C.F.: RCCDRD74H08F839E) presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c.: avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

Prof.ssa Biral Maria Francesca rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Giuseppe Leotta e Battista Silvio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti dal Funzionario delegato, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria nazionale per il settore “ABTEC 38 – Applicazioni digitali per le Arti Visive”

PREMESSO CHE

Con ricorso per opposizione di terzo (R.G.N. 1649/2018), la prof.ssa Oriente adiva codesto on.le Tribunale, avverso e per la riforma “*la sentenza n. 1930 resa e depositata in data 09.09.2016 e mai notificata, nella parte in cui il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro e Previdenza - nella persona del G.d.L. dott.ssa Di Lorenzo a definizione del giudizio recante R.G. n. 2040/2016, promosso dalla prof.ssa Maria Francesca Biral nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all’inserimento nella graduatoria nazionale adottata ai sensi del D.M. 526/2014 per la classe ABTEC38 Applicazione digitali per arti visive, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero resistente a provvedere all’inserimento, ora per allora, della ricorrente nella suddetta graduatoria con il punteggio dovuto*”.

All’esito della prima udienza di comparizione delle parti fissata per il 18.05.2018, il G.U.L. dott.ssa Moglia, si riservava in ordine alla circostanza per cui la notifica per pubblici proclami era stata espletata senza la preventiva autorizzazione dell’Ill.mo Presidente del Tribunale di Milano.

Con provvedimento del 22.05.2018, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18.05.2018, l’on.le Giudicante rilevando che “*parte ricorrente, pur avendo fatto richiesta di essere autorizzata alla notifica ex art. 150 c.p.c. per la citazione dei docenti già iscritti nella graduatoria per l’insegnamento di ABTEC e pur essendo stata autorizzata, non ha poi provveduto in conformità al dettato normativo e, più precisamente, non ha rivolto istanza al presidente del Tribunale, decidendo, autonomamente, le*

modalità con cui provvedere alla notifica; ritenuto, tuttavia, che la citazione dei docenti suindicati costituisca adempimento necessario stante la loro posizione di litisconsorti le cui posizioni potrebbero essere modificate anche in peius dalla pronuncia che si è chiamati ad assumere”, rinviava la causa all’udienza del 01.08.2018 ordinando “l’integrazione del contraddittorio nei confronti già iscritti nella graduatoria nazionale per l’insegnamento di ABTEC –Applicazioni digitali per la arti visive. Dispone che a tale incombente si provveda con le forme previste dall’art. 150 c.p.c. entro il termine perentorio del 29 giugno 2018. ”.

RITENUTO CHE

- Il ricorso di cui all’odierno giudizio ha per oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente alla riforma della sentenza n. 1930 resa e depositata in data 09.09.2016 e mai notificata, nella parte in cui il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro e Previdenza - nella persona del G.d.L. dott.ssa Di Lorenzo a definizione del giudizio recante R.G. n. 2040/2016, promosso dalla prof.ssa Maria Francesca Biral nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all’inserimento nella graduatoria nazionale adottata ai sensi del D.M. 526/2014 per la classe ABTEC38 Applicazione digitali per arti visive, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero resistente a provvedere all’inserimento, ora per allora, della ricorrente nella suddetta graduatoria con il punteggio dovuto.

- Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nella graduatoria nazionale adottata ai sensi del D.M.

526/2014 per l'insegnamento di "ABTEC 38 (ex G210) - Applicazioni digitali per le Arti Visive" che, in virtù dell'accoglimento del presente giudizio, potrebbero essere scavalcati ovvero slittare in posizione peggiore nella predetta graduatoria rispetto alla ricorrente.

- I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella predetta graduatoria nazionale adottata ai sensi del D.M. 526/2014 per l'insegnamento di "ABTEC 38 (ex G210) - Applicazioni digitali per le Arti Visive".

- Tuttavia, il numero delle persone a cui notificare gli atti di causa è elevato ed impossibile la loro precisa identificazione rendendo non solo opportuna, ma necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.,

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché la S.V.I., voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c., del ricorso unitamente alla procura alle liti, del pedissequo decreto di fissazione di udienza, nonché del provvedimento del 22.05.2018 reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.05.2018, indicando i modi più opportuni per portarlo a conoscenza dei controinteressati.

Napoli, 22.05.2018

Avv. Andrea Abbamonte

Avv. Eduardo Riccio